

**COMUNE DI SCAFATI (SA)**  
**I.C.I. 2008**

**IL SETTORE FISCALITÀ LOCALE**

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

**I N F O R M A**

1. che entro il **16 giugno 2008** deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta per l'anno 2008;
2. che dal 1° dicembre al **16 dicembre 2008** deve essere effettuato il versamento del saldo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta per l'anno 2008;
3. che per le aliquote per l'anno 2008 è stato confermato quanto stabilito da questo Comune con Del. C.C. n. 31 del 27.04.2007, come di seguito riportato:

<b>ordinaria</b>	<b>7 per mille</b>
<b>abitazione principale e relative pertinenze</b> limitatamente ad una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 (depositi e cantinole), C/6 (posti auto) e C/7 (tettoie)	<b>5,5 per mille con detrazione di €. 120,00</b>
<b>appartamenti locati</b> a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dai c.d. "accordi tipo" di cui alla legge 09.12.1998, n.431, art. 2, 3° comma	<b>5,5 per mille senza detrazione</b>
<b>appartamenti per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione negli anni 2005 e 2006.</b> <u>N.B.: Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 % per gli appartamenti locati, il contribuente dovrà presentare un'autocertificazione con modello ritirabile presso l'ufficio I.C.I. ovvero scaricabile dal sito del comune. Detta autocertificazione dovrà pervenire, anche a mezzo fax: 0818636285, entro il 20.12.2008.</u>	<b>9 per mille</b>

**VERSAMENTI**

- L'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate:
  - la prima rata, entro il 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta annuale calcolata con riferimento alle aliquote e detrazione deliberate per l'anno 2008;
  - la seconda rata, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2008.
- È consentito il pagamento dell'imposta in una unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

- Il versamento non va effettuato se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a €. **2,07**.
- *Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ed in eccesso se superiore a detto importo.*
- Il pagamento può essere effettuato:
  - sul C/C postale n. **48473045** intestato a: Comune di Scafati Serv. Tes. I.C.I. – Via P. Melchiade, 2 - 84018 Scafati (SA)
  - o con il **Mod. F24** (il codice catastale del comune di Scafati è **I483**).
- Se gli immobili si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti.
- **Se si possiedono più unità immobiliari nello stesso Comune, deve essere effettuato un unico versamento.**

### **DICHIARAZIONI**

Nel 1993, primo anno di applicazione dell'imposta, era fatto obbligo a tutti i soggetti passivi di dichiarare gli immobili posseduti al 1° gennaio 1993.

La dichiarazione non deve essere presentata in mancanza di variazioni.

In caso di variazioni, resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione **solo** nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

### **ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE**

Informa, inoltre che, ai sensi degli artt. n. 2 e 3 del Decreto Legge n.93 del 27/05/2008 (*GU n. 124 del 28-5-2008*, è **esclusa** dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, **l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo**.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, s'intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, *ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9* per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

**L'esenzione si applica** altresì, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni.

### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Palazzo Comunale (Servizio ICI Piano 3°) il lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30, nonché il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30 ovvero telefonando al numero 0818571354.